



TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO
SEZIONE SECONDA

N. 42/2022 R.G.

**DECRETO DI APERTURA DI PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
EX ART. 14TER LEGGE N. 3/12 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Il Tribunale di Bergamo, in persona del giudice
visto l'art. 14-ter l. 3/12,
letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14ter e ss. L.
3/2012 depositato in data 11.07.2022 da

•
in data e

residente in
rappresentato e difeso dall'avvocato

presso il

cui studio sito in è
elettivamente domiciliato;

visto il provvedimento dell'OCC Protezione Sociale Italiana di
Treviolo del 05.05.2021 che ha nominato il Gestore della Crisi nella
persona del dott.

rilevato che con il ricorso sopra indicato, depositato dal ricorrente in
data 11.07.2022, lo stesso ha chiesto di accedere alla procedura di
liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter della l. 3/12,
allegando la relazione particolareggiata dell'O.C.C. incaricato,
nonché producendo la documentazione di cui all'art.9, 3° co., e 3, l.
cit;



ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9, 1° co., l. 3/12, avendo il ricorrente la propria residenza nel rientrante nel circondario dell'intestato Tribunale; ritenuto che il ricorrente, ai sensi dell'art. 6, 2° co., lett. a della l. cit., si trovi effettivamente in stato di sovraindebitamento rilevabile dalla documentazione prodotta in atti e dalle considerazioni svolte dall'O.C.C. nella relazione particolareggiata a sua firma, allegata al ricorso.

Il Sig. _____ non risulta titolare di alcun bene immobile.

Il Sig. _____ risulta proprietario dei seguenti beni mobili registrati: autovettura _____ e _____ acquistata usata a gennaio 2019 per € 2.800,00; autovettura _____ e acquistata usata nel 2019 per € 500,00.

Il Sig. _____ non risulta titolare di altri beni mobili e mobili registrati, né di partecipazioni societarie, né di cassette di sicurezza, né di polizze assicurative, né di libretti di risparmio o fondi pensione.

Il ricorrente è stato assunto in data 21.08.2006 con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla società _____

_____ presso cui lavora con la qualifica di operaio (livello C) e percepisce una retribuzione media mensile di € 2.668,70 (al netto della cessione del quinto in essere con _____ e del pignoramento del quinto promosso da _____)

Tale calcolo è basato sulla media della retribuzione netta mensile percepita negli ultimi quattro anni dal Sig. _____

Il Sig. _____ come da certificato di stato di famiglia prodotto, vive con la moglie _____

_____ e con i tre figli della coppia: _____

Le spese necessarie al mantenimento della famiglia sono quantificate in complessivi euro 1.888,50 mensili, come analiticamente illustrato nella relazione particolareggiata, mentre la spesa media mensile ISTAT per l'anno 2021 è stata quantificata, per un nucleo familiare monoreddito di cinque persone e residente in Lombardia in linea con quanto prospettata dal ricorrente. L'importo quantificato dal ricorrente è pertanto assolutamente corretto, anzi inferiore alla media ISTAT sopra indicata.

In relazione ai dati sopra esposti, il debitore ha chiesto al Giudice di valutare l'importo della somma da destinare ai creditori, che viene calcolata nell'importo mensile di euro 780,20 per quattro annualità (48 mensilità, più altre 4 per la tredicesima) (differenza tra entrate, quantificate in € 2.668,70 medie mensili e uscite, quantificate in € 1.888,50 mensili).

In linea con quanto previsto dall'art. 14-undecies della L. 3/2012, infine, concorreranno a formare l'attivo della liquidazione anche i beni e i valori che dovessero sopravvenire nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione.

Complessivamente, pertanto, l'attivo patrimoniale del debitore, messo a disposizione dei creditori, ammonta ad **euro 48.124,40** (importo mensile netto di 780.20 € per 48 mensilità, più 4 mensilità per la tredicesima).

A fronte dell'attivo così rilevato (pari complessivamente ad **euro 48.124,40**) risulta dalla relazione dell'O.C.C. che la ricorrente ha un'esposizione debitoria per un totale di **euro 179.416,19** circa, come risulta dall'analisi condotta dal gestore nella relazione particolareggiata depositata. Nel passivo così determinato rientrano anche le spese in prededuzione, costituite dai compensi dovuti al gestore della crisi

(€ 3.266,08) e

(€ 2.000,00);

ritenuto quindi sussistere un forte squilibrio tra obbligazioni assunte (ammontanti ad **euro 179.416,19** circa) e patrimonio prontamente liquidabile (pari complessivamente ad **euro 48.124,40**) che consente di ritenere sussistente la definitiva incapacità di adempiere regolarmente del ricorrente;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, 2° co., lett. a) e b), l. cit., in quanto il sig. non risulta avere fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla legge citata;

atteso che la domanda ai sensi dell'art. 14 quater l. cit. è corredata dai documenti di cui all'art.9, 2° co., l. cit e cioè dall'elenco di tutti i creditori e di tutte le somme ad essi dovute, con indicazione di ciascun singolo creditore; dall'elenco di tutti i beni del debitore; dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia; dalle Certificazioni Uniche degli anni 2018, 2019, 2020 regolarmente prodotte;

atteso che la domanda è altresì accompagnata dalla relazione dell'O.C.C. dott. con indicazione precisa

delle circostanze di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art.14 ter, 3° co., l. 3/12: sotto tale profilo, si dà atto che – come rilevato dal dott.

– le cause del sovraindebitamento sono essenzialmente imputabili alle difficoltà nel pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione, al periodo di cassa integrazione e agli ulteriori finanziamenti contratti per far fronte al pagamento delle rate mensili del predetto mutuo.

atteso in particolare che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella suddetta relazione;

ritenuta, infine, l'opportunità di nominare quale liquidatore la stessa persona che ha svolto la funzione di gestore della crisi per conto dell'O.C.C., che peraltro ha

manifestato la propria disponibilità in tal senso, come attestato dal
ricorrente

P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinquies l. 3/12

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di

NOMINA

quale liquidatore il

con studio in

DISPONE

1. Che, fino all'emissione del provvedimento di cui all'art.14-*novies*, 3° co., l. 3/12, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
2. Che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

ORDINA

al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

ESCLUDE

dalla liquidazione i beni di cui agli art. 545 e 514 c.p.c., le somme necessarie per il sostentamento suo e della famiglia quantificate in complessivi euro 1.888,50 mensili; le due autovetture di proprietà del Sig.

in quanto di scarso valore commerciale ed utilizzate dal debitore per esigenze lavorative e per tutte le altre incombenze quotidiane del nucleo familiare.

Bergamo, 18 luglio 2022

Il Giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA